

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE e FAMIGLIA	
Servizio politiche del lavoro	politichelavoro@regione.fvg.it lavoro@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 5273 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 4388/GRFVG del 21/06/2022

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2020. Programma specifico 101/20 - Sostenere l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l'adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di "smart working". EMERGENZA DA COVID-19. Avviso pubblico approvato con decreto n. 5758 del 4 maggio 2020. Interpretazione autentica.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1146 del 24 luglio 2020 con cui è stato disposto il rinnovo dell'incarico dirigenziale sino al 1 agosto 2023 al dott. Adriano Coslovich;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta regionale approva, tra l'altro, l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Premesso che la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della regione Friuli Venezia Giulia;

Visto il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26), approvato con D.P.Reg. 203/Pres. del 15 ottobre 2018 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento FSE;

Visto il documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2020", di seguito PPO 2020, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 4 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che il PPO 2020 prevede la realizzazione del programma specifico n. 101/20 - Sostenere l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l'adozione di adeguata



strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di "smart working". EMERGENZA DA COVID-19;

Dato atto che con decreto n° 5758/LAVFORU del 04 maggio 2020 è stato approvato l'Avviso destinato alla presentazione di operazioni a valere sul Programma specifico n. 101/20 – FSE 2014/20. Sostenere l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l'adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di "smart working". EMERGENZA DA COVID-19 previsto dal PPO 2020 nell'ambito dell'asse 1 – Occupazione – del POR FSE, di seguito Avviso;

Dato atto che con decreto n. 19135 del 3 agosto 2020 è stata prorogata la conclusione delle operazioni prevista dal paragrafo 6 capoverso 9 lettera e) dell'Avviso al 30 novembre 2020 ed è stato soppresso il criterio della congruenza finanziaria previsto dal paragrafo 12 capoverso 4 dell'Avviso;

Dato atto che con decreto n. 19137 del 3 agosto 2020 di modifica dell'Avviso è stata autorizzata la rideterminazione finanziaria dei progetti da parte Commissione valutatrice;

Vista la delibera n. 1541 del 16 ottobre 2020 con la quale è stata integrata la dotazione finanziaria del programma specifico 101/2020 per euro 200.000,00 portando la dotazione complessiva ad euro 2.600.000,00;

Visto il decreto n. 22087 del 4 novembre 2020 di modifica dell'Avviso con cui è stata prorogata la conclusione delle operazioni prevista dal paragrafo 6 capoverso 9 lettera e) dell'Avviso al 28 febbraio 2021 ed è stata aumentata la dotazione finanziaria ad euro 2.600.000,00, come previsto dalla succitata Delibera di Giunta;

Visto il decreto n. 1299 del 26 febbraio 2021 di modifica dell'Avviso con cui sono stati prorogati i termini di conclusione e di rendicontazione delle operazioni al 29 aprile 2021;

Visto il decreto n. 4375 del 29 aprile 2021 di modifica dell'Avviso con cui sono stati prorogati i termini di conclusione e di rendicontazione delle operazioni al 30 giugno 2021;

Visto il decreto n. 6347 del 25 giugno 2021 di modifica dell'Avviso con cui sono stati prorogati i termini di conclusione e di rendicontazione delle operazioni al 29 ottobre 2021;

Vista la nota del Direttore della SRA del 23 aprile 2021, pubblicata tempestivamente sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, intervenuta a chiarire, interpretandolo in maniera autentica, il disposto di cui al paragrafo 10, capoverso 2, lett b) dell'Avviso;

Vista la Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." che al Capo II istituisce il Regime quadro della disciplina degli aiuti, articoli da 53 a 64;

Vista la decisione State Aid SA.57021 adottata dalla Commissione europea in data 21 maggio 2020 con cui la stessa Commissione riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel decreto-legge n. 34/2020, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la nota DPE-0005531-P del 18 giugno 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Europee contenente chiarimenti e indicazioni operative su aiuti di Stato Misure Covid-19 Regime quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

Dato atto che con decreto n. 18199 del 7 luglio 2020 l'Avviso è stato integrato al paragrafo 5 disponendo la concessione dell'aiuto nel regime del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Dato atto che con decreto n. 644 del 4 febbraio 2021 l'Avviso è stato modificato prevedendo la proroga al 30 giugno 2021 della concessione dell'aiuto nel regime del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Dato atto che con decreto n. 6131 del 23 giugno 2021 l'Avviso è stato modificato prevedendo la proroga al 31 dicembre 2021 della concessione dell'aiuto nel regime del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Dato atto che con decreto n. 14919 del 22 dicembre 2021 l'Avviso è stato modificato prevedendo la proroga al 30 giugno 2022 della concessione dell'aiuto nel regime del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Dato atto che secondo il disposto originario dell'Avviso il tempo per realizzare i progetti era di due mesi e mezzo a decorrere dall'approvazione e concessione del finanziamento;

Dato atto che in forza delle proroghe dei termini intervenute a causa della pandemia, il termine ultimo per concludere e rendicontare i progetti è stato fissato al 29 ottobre 2021, sicché il tempo a disposizione per concludere i progetti è stato, per i soggetti che sono stati finanziati in forza degli scorrimenti di graduatoria più risalenti nel tempo, addirittura maggiore di due mesi e mezzo;

Ritenuto che, in applicazione del principio di parità di trattamento, ciascun beneficiario deve avere a disposizione, per concludere il progetto, almeno un tempo minimo, come previsto originariamente dall'Avviso, di

due mesi e mezzo, pari a 78 giorni, in quanto tali sono i giorni che intercorrono dal 15/07/2020, ossia dal giorno successivo a quello previsto per il finanziamento delle operazioni al 30/09/2020, individuato quale termine originario di conclusione delle operazioni stesse;

Ritenuto pertanto che, qualora, a fronte di intervenuti scorrimenti della graduatoria, le concessioni, ossia il finanziamento delle operazioni, siano state effettuate in una data tale per cui tra il giorno successivo alle stesse ed il 29 ottobre 2021 non siano intercorsi due mesi e mezzo, equivalenti a 78 giorni, come previsto originariamente dall'Avviso, il termine del 29 ottobre 2021 è da intendersi posticipato del lasso temporale necessario a fare sì che dal giorno successivo alle concessioni a quello della conclusione e rendicontazione intercorrano due mesi e mezzo, ossia 78 giorni;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024);

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022);

Vista Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022 - 2024);

Decreta

per i motivi esposti in premessa:

1. in applicazione del principio di parità di trattamento, ciascun beneficiario deve avere a disposizione, per concludere il progetto, almeno un tempo minimo, come previsto originariamente dall'Avviso, di due mesi e mezzo, pari a 78 giorni, in quanto tali sono i giorni che intercorrono dal 15/07/2020, ossia dal giorno successivo a quello previsto per il finanziamento delle operazioni al 30/09/2020, individuato quale termine originario di conclusione delle operazioni stesse;
2. che, qualora a fronte di intervenuti scorrimenti della graduatoria, le concessioni, ossia il finanziamento delle operazioni, siano state effettuate in una data tale per cui tra il giorno successivo alle stesse ed il 29 ottobre 2021 non siano intercorsi due mesi e mezzo, equivalenti a 78 giorni, come previsto originariamente dall'Avviso, il termine del 29 ottobre 2021 è da intendersi posticipato del lasso temporale necessario a fare sì che dal giorno successivo alle concessioni a quello della conclusione e rendicontazione intercorrano due mesi e mezzo, ossia 78 giorni;
3. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it alle pagine dedicate al Fondo sociale europeo e al lavoro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE
DEL LAVORO
dott. Adriano Coslovich
firmato digitalmente